www.dirittoambiente.net



Quando e come va punito lo scarico senza autorizzazione di reflui provenienti da un locale adibito ad attività produttiva

Nota a Cassazione Penale - Sez. III - sentenza del 25 giugno 2015 n. 26706

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Con la sentenza n. 26706 del 25 giugno 2015 la Corte di Cassazione ha evidenziato **come lo** scarico di acque reflue industriali privo di autorizzazione sia punito dalla normativa di settore anche se non vengono superati i valori limite di emissione.

L'occasione è data da alcuni controlli effettuati dalla polizia provinciale presso un locale adibito a bar/ristorazione ove si era constatato, per un verso, l'esistenza di acque di dilavamento del piazzale del locale ove era ubicato il centro di revisione e del bagno esterno e l'immissione di tali acque in una vasca dalla quale poi erano convogliate attraverso pozzetti nella fognatura pubblica; per altro verso, l'assenza di qualsiasi autorizzazione per l'emissione delle acque verso la fognatura.

Così ricostruito il fatto, il Tribunale di merito ha ritenuto integrata la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 137, comma 1, del D.Lgs. 152/06 dovendosi qualificare le acque rilevate nel corso del sopralluogo come acque reflue industriali che, per essere immesse in un corpo ricettore, necessitano di specifica autorizzazione.

Tale pena è stata in seguito confermata anche dalla Cassazione, che richiamando anche la giurisprudenza pregressa, ha sottolineato come: « lo scarico senza autorizzazione nella pubblica fognatura di reflui provenienti da un locale adibito ad attività produttiva (...) integra il reato in parola trattandosi di reflui provenienti da un insediamento in cui viene svolta un'attività artigianale e di prestazione di servizi, aventi caratteristiche qualitative diverse da quelle delle acque reflue domestiche (Sez. 3^ 7.7.2011 n. 36982, Boccia, Rv. 251301; idem 3.4.2013 n. 22436, La Barbera, Rv. 255777) ».

Contemporaneamente i Giudici della Suprema Corte hanno respinto le censure avanzate nel ricorso che si fondavano sul non aver accertato il superamento dei limiti tabellari dello scarico, richiamando la modifica apportata all'art. 137 D.Lgs. n. 152/06 dalla legge n. 36 del 2010.

www.dirittoambiente.net

formale del medesimo decreto.



Al riguardo la Cassazione ha precisato che: « La norma di cui alla L 25.2.2010 n. 36 ha modificato soltanto il 5° comma dell'art. 137 citato prevedendo che "Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro". ».

Ricordiamo come la Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 preveda - in materia di scarichi - due campi sanzionatori principali, corrispondenti alle violazioni di inquinamento relative alla violazione del regime tabellare ed alle violazioni riferite alle autorizzazioni allo scarico. Tutto il campo degli scarichi industriali è soggetto in blocco a sanzione penale se privo dell'atto di autorizzazione. Dunque, per la normativa di settore appare più grave un insediamento industriale che non si segnala e rende visibile alla pubblica amministrazione, rispetto all'insediamento che, regolarmente conosciuto ed identificato dalla P.A. (e dunque

controllabile), una volta superi i livelli tabellari e divenga quindi "inquinante" nell'ottica

Il comma 1 dell'art. 137, D.Lgs. n. 152/06 sanziona¹ con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

La pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da cinquemila euro a cinquantaduemila euro in caso di scarichi contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3A dell'Allegato 5 (art. 137, comma 2). La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di chi, prima del giudizio penale ha riparato interamente il danno (art. 140 D.Lgs. n. 152/06).

Il comma 5 dell'art. 137, D.Lgs. n. 152/06, invece, prevede ipotesi specifiche di alcuni scarichi industriali in deroga al sistema base depenalizzato. Il primo periodo del comma 5 dell'art. 137 D.Lgs. n. 152/2006 – come anche hanno ricordato i giudici della Cassazione - è stato riscritto dalla legge n. 36 del 2010:² in questo caso - salvo che il fatto costituisca più grave reato - si

¹ Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, D.Lgs. n. 152/06.

² Dal libro "**Scarichi**" Edizione 2014 a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani – Diritto all'ambiente Edizioni <u>www.dirittoambientedizioni.net</u>: "Precedentemente la norma, infatti, recitava: "Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107,

www.dirittoambiente.net



punisce chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 152/06, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla citata parte terza, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, D.Lgs. n. 152/06. È prevista la sanzione penale dell'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. La pena è aumentata (arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da seimila euro a centoventimila euro) se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3A dell'Allegato 5.

La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di chi, prima del giudizio penale ha riparato interamente il danno (art. 140 D.Lgs. n. 152/2006).

Valentina Vattani

Pubblicato il 14 luglio 2015

In calce la motivazione integrale della sentenza della Cassazione

comma 1 in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. (...)".

Interpretando in modo rigoroso tale disposizione la Corte di Cassazione aveva ricondotto alla sanzione penale lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali o fognature che supera i valori limite fissati nella tabella 3, nonché lo scarico di acque reflue industriali sul suolo quando supera i valori limite fissati nella tabella 4, anche se il superamento non riguarda le diciotto sostanze più pericolose indicate nella tabella 5. I giudici della Suprema Corte, infatti, avevano evidenziato come: « L'art. 137, comma 5 [D.Lgs. 152/06], con formulazione ancora più chiara rispetto al passato, punisce con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila a trentamila euro chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico al suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto". [È evidente che il legislatore] ha voluto punire lo scarico di acque reflue industriali che recapita in acque superficiali o in fognatura quando supera i valori limiti fissati nella tabella 3, nonché lo scarico sul suolo di acque reflue industriali quando supera i valori limite fissati nella tabella 4, anche se il superamento tabellare non riguarda le diciotto sostanze più pericolose elencate nella tabella 5. Ha punito inoltre con la stessa pena qualsiasi scarico di acque reflue industriali (in acque superficiali, in fognatura, sul suolo) che superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni, dalle province autonome o dalle autorità di gestione del servizio idrico integrato, in relazione alle diciotto sostanze elencate nella tabella 5, per le quali - in ragione della loro maggior pericolosità - le autorità suddette non possono adottare limiti meno restrittivi.» (cit. Cass. Pen. - Sez. III - sentenza del 1° ottobre 2008, n. 37279).

Con la modifica introdotta dalla legge n. 36/2010, invece, l'applicazione della sanzione penale è stata ricondotta alla violazione dei soli limiti stabiliti per le sostanze più pericolose di cui alla tabella 5, (come arsenico, cadmio, cromo esavalente, mercurio, rame e così via), mentre è soggetto a sanzioni amministrative il superamento dei limiti delle altre sostanze (come: alluminio, bario, boro, ferro, manganese e così via) in percentuali, ovviamente, entro i limiti delle tabelle 3 e 4.

Pertanto, affinché ricorra la sanzione penale, si deve verificare il superamento tabellare dei valori limite, come stabiliti nelle tabelle 3 e 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06, per le 18 sostanze più pericolose fissate nella tabella 5, dello stesso allegato 5. Al contrario, il superamento dei limiti fissati nelle tabelle 3 e 4 per gli altri elementi comporta l'applicazione delle sole sanzioni amministrative previste dall'articolo 133 del D.Lgs. n. 152/06".



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA DEL 13/01/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALDO FIALE

Dott. AMEDEO FRANCO

Dott. RENATO GRILLO

Dott. CHIARA GRAZIOSI

Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

SENTENZA - Presidente - N. 79/2015

- Consigliere - REGISTRO GENERALE

- Rel. Consigliere - N. 26377/2014

- Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DE RIGGI ANTONIO N. IL 11/06/1961

avverso la sentenza n. 2011/2011 GIP TRIBUNALE di NOLA, del 27/11/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott F. Salzano, che ha concluso per annun Dominio Gui Vicin Consigliere del Vicin

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.



RITENUTO IN FATTO

- 1.1 Con sentenza del 27 novembre 2012 il Tribunale di Nola dichiarava DE RIGGI Antonio, imputato dei reati di cui agli artt. 137, 192 e 279 del D. Lgs. 152/06 colpevole del solo reato di cui all'art. 137 del predetto D. Lgs. (capo A) dell'imputazione), condannandolo alla pena, condizionalmente sospesa, di € 1.000,0 di ammenda, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, ed assolvendolo dalle rimanenti imputazioni perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
- 1.2 Per l'annullamento della detta sentenza ha proposto appello (poi convertito in ricorso dalla Corte di Appello di Napoli) l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo con unico motivo inosservanza della legge penale (art. 137 D. Lgs. 152/06) per avere il Tribunale omesso di considerare le modifiche contenute nella L. n. 36 del 25.2.2010 in base alle quali l'ambito di applicazione della norma asseritamente violata va circoscritto alle ipotesi più gravi riferite oltre che al superamento dei valori limite previsti dalla tabelle 3 e 4, anche al superamento di tali valori in relazione alla 18 sostanze inserite nella tabella 5 dello'allegato 5 del detto D. Lgs.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
- 1.1 In punto di fatto va ricordato che Corte distrettuale evidenziato che al DE RIGGI è stato contestato il reato di cui all'art. 137 D. Lgs. 152/06 "perché, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del <<Centro revisioni Cicciano Società Consortile a r.l.>> con sede legale in Cicciano (NA) alla Via Corpo di Cristo ed opificio in Via Marisco 8 di Cicciano, nell'esercizio dell'attività di revisione del centro indicato, effettuava scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura senza autorizzazione". [Reato accertato fino al 22 gennaio 2010].
- 1.2 Il Tribunale, nell'affermare la penale responsabilità del DE RIGGI, si è basato sulla testimonianza di VALENTE Andrea appartenente al Corpo di Polizia Provinciale di Nola il quale aveva riferito di aver constatato al momento del sopralluogo presso la ditta del DE RIGGI, per un verso, l'esistenza di acque di dilavamento del piazzale, del locale ove era ubicato il centro di revisione e del bagno esterno e l'immissione di tali acque in una vasca dalla quale poi erano convogliate attraverso pozzetti nella fognatura pubblica; per altro verso, l'assenza di qualsiasi autorizzazione per l'emissione delle acque verso la fognatura.
- 1.3 Così ricostruito il fatto, il Tribunale ha ritenuto correttamente integrata la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 137 del D. Lgs. 152/06, dovendosi qualificare le acque rilevate





nel corso del sopralluogo come acque reflue industriali che, per essere immesse in un corpo ricettore, abbisognano di specifica autorizzazione.

1.4 In tal senso si è orientata la giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo la quale lo scarico senza autorizzazione nella pubblica fognatura di reflui provenienti da un locale adibito ad attività produttiva (nella specie, pasticceria, bar e ristorazione) integra il reato in parola trattandosi di reflui provenienti da un insediamento in cui viene svolta un'attività artigianale e di prestazione di servizi, aventi caratteristiche qualitative diverse da quelle delle acque reflue domestiche (Sez. 3^ 7.7.2011 n. 36982, Boccia, Rv. 251301; idem 3.4.2013 n. 22436, La Barbera, Rv. 255777).

1.5 La censura contenuta nel ricorso è palesemente destituita di fondamento in quanto la fattispecie contestata rientra nella previsione di cui al comma 1 dell'art. 137 che sanziona con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.500,00 ad € 10.000,00 la condotta di chi chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

1.6 La norma di cui alla L 25.2.2010 n. 36 ha modificato soltanto il 5º comma dell'art. 137 citato prevedendo che "Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro".

Ne deriva la manifesta infondatezza del rilievo difensivo con consequente inammissibilità del ricorso cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di € 1.000,00 - reputata congrua - da versarsi alla Cassa delle Ammende, trovandosi in colpa la ricorrente nell'avere dato causa all'inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente la pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 13 gennaio 2015

Il Consigliere estensore

Renato Gri

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

2 5 GIU 2015

Il Presidente